

Art. 65 Competenze

Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio provinciale.

Esso inoltre:

- a. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale;
- b. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell'art. 64 comma 5;
- c. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
- d. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;
- e. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;
- f. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 20 febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 settembre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. presenta al Congresso Provinciale per l'approvazione la relazione morale e finanziaria quinquennale;
- h. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente la cui efficacia è subordinata alla ratifica del Consiglio Regionale, propone al Consiglio Direttivo l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS;
- i. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;
- j. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- k. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi.

I responsabili delle rappresentanze intercomunali e dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive di cui alla lettera k soggiacciono alla decadenza di cui all'art. 25 comma 2.

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di decadenza, al Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui alla lettera h sono validi ed efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Regionale o l'approvazione del Presidente Regionale ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera h dello Statuto nel caso in cui il Consiglio Regionale non venga convocato nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'atto.

Art. 65 (R)

Interpretazione autentica: all'art. 65 comma 5, le parole "comma 5" devono essere sostituite ed intese con le parole "comma 2".

